



## **AREA DEL DIRITTO CIVILE, COMMERCIALE E DEL LAVORO**

### **CASO IN MATERIA DI**

### **“LA RISOLUZIONE (O LA PROSECUZIONE) DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL TRASFERIMENTO D’AZIENDA E NELL’APPALTO”**

**27 giugno 2022**

**Relatore: avv. Francesco Rossi**

Presidente della Fondazione Forense di Padova

Tizio ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società Caio – impresa che occupa meno di 15 dipendenti - dal 01.01.2000 al 31.12.2020, con qualifica di operaio e mansioni di magazziniere, con adibizione al magazzino di Padova gestito dall’impresa Caio.

Nel mese di novembre 2020 l’impresa Caio stipulava con l’impresa Sempronio un contratto di appalto relativo alla gestione del predetto magazzino.

Si riportano di seguito le parti rilevanti del contratto di appalto.

#### **CONTRATTO DI APPALTO**

*Con la presente scrittura privata, redatta tra*

- L’impresa Sempronio, di seguito per brevità anche “Appaltatrice”*
- L’impresa Caio, di seguito per brevità anche “Committente”*

*Le parti convengono e stipulano quanto segue:*

##### *1. Oggetto*

*L’impresa Sempronio, avvalendosi della propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, dichiarando di essere qualificata per l’esecuzione delle attività contrattuali, assume in appalto la gestione dei seguenti servizi per la Committente:*

- a. Scarico merce in arrivo con verifica e controllo della corrispondenza con il DDT del “fornitore”;*
- b. Allocare i prodotti;*
- c. Preparare e caricare materiale in spedizione compresa gestione etichettatura colli e DDT da rilasciare ai “trasportatori”;*

- d. Verificare scorte in magazzino;
- e. Notificare eventuali riordini;
- f. Scaricare materiale di consumo, imballi e quant'altro in consegna presso il magazzino.

*I servizi saranno svolti presso il magazzino dell'impresa Caio in Padova.*

## *2. Materiale di consumo*

*Il costo del materiale di consumo, quale a titolo esemplificativo imballi, nastro, film estensibile e/o termoretraibile sarà a carico della Committente.*

## *3. Personale e sicurezza*

*Il personale da adibire al servizio è regolarmente assunto in qualità di dipendente dalla società Appaltatrice o dall'eventuale subappaltatrice. Con riguardo a tutti i dipendenti, troveranno applicazione le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore.*

*L'appaltatrice si impegna a nominare soggetto referente per i rapporti con la Committente, comunicandone a quest'ultima il nominativo.*

In conseguenza di tale circostanza, l'impresa Caio inviava al lavoratore Tizio una lettera del seguente tenore: *“Facendo seguito a quanto già comunicatole per le vie brevi, le confermiamo con la presente che a far data dal 01.01.2021 la società Sempronio subentrerà nella titolarità del suo rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 29 comma 3<sup>a</sup> del d.lgs. 276/2003. In data 31.12.2020, conseguentemente, cesserà il suo rapporto di lavoro con la scrivente, con passaggio diretto ed immediato della titolarità del suo rapporto di lavoro presso il nuovo gestore dell'appalto.”*

Tizio nei giorni successivi al ricevimento della lettera da parte dell'impresa Caio si metteva a disposizione dell'impresa Sempronio per prestare la sua attività lavorativa ma non veniva da questi assunto.

Nello stesso tempo provvedeva altresì ad impugnare nei confronti dell'impresa Caio quello che, a suo dire, doveva configurarsi come un licenziamento.

Successivamente, Tizio agiva in giudizio sia nei confronti dell'impresa Caio che nei confronti dell'impresa Sempronio chiedendo, **in via principale**, nei confronti dell'impresa Sempronio la condanna al ripristino del rapporto di lavoro e comunque a ricevere la prestazione lavorativa offerta da Tizio nonché, sia nei confronti dell'impresa Caio che nei confronti dell'impresa Sempronio, la condanna in solido al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal 01.01.2021 all'effettivo ripristino della funzionalità del rapporto e, **in via subordinata**, l'accertamento della illegittimità del licenziamento intimato a Tizio e la condanna di entrambe le convenute al pagamento dell'indennità di cui all'art. 8 della legge 604/66.

*Quid iuris?*